



# COMUNE DI MONTE CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	<b>4</b>
ADUNANZA	<b>27.02.2026</b>
CODICE ENTE	<b>10761 7</b>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. LEGGE 241/90 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 9 DEL 16/04/1991.**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** nelle forme previste dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità mista approvato con delibera del C.C. n 25 del 10/12/2022 previo invito formalmente effettuato, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

1 - LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
2 - BALDUZZI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
3 - GUZZARDO PIERANGELA	CONSIGLIERE	Presente
4 - BETTINI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
5 - RAGUSA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
6 - FANTINUOLI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
7 - SEVERGNINI ELENA	CONSIGLIERE	Assente
8 - VANAZZI ROSA GABRIELLA	CONSIGLIERE	Assente
9 - MONTANA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
10 - GRAZIOLI MARTINA	CONSIGLIERE	Presente da remoto
11 - LEONI PIETRO CARLO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale – **dott. Marco Gregoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **avv. Giuseppe Lupo Stanghellini** nella sua qualità di Sindaco Pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 4 del 27.02.2026

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. LEGGE 241/90 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 9 DEL 16/04/1991.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all'odg.

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo il quale *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*

*2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.*

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati. Legge n. 241/90 approvato con deliberazione n. 9 del Consiglio Comunale del 16/04/1991;

RAVVISATA la necessità di procedere alle modifiche ed integrazioni di alcuni articoli del regolamento sopra riportato e precisamente gli articoli evidenziati art. 2-3-4-5-8-9-10-11 riportanti le precisazioni evidenziate in colore giallo:

- Art. 2 punto 2: “Ai cittadini e stranieri che occasionalmente si trovano nel Comune per i quali sussistono condizioni di emergenza e se per legge vi è obbligo a carico dell'Ente;
- Art. 3: Tutti gli atti relativi alla erogazione di contributi a singoli cittadini sono riservati. Conseguentemente la loro consultazione è consentita previa autorizzazione del Sindaco nei termini in cui è consentito l'accesso agli atti ex lege n. 241/90 e s.m.i..  
La consultazione è consentita senza specifiche autorizzazioni ai Consiglieri Comunali, ai funzionari di altri Enti Pubblici qualora agiscano per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi di legge.
- Art. 4: L'erogazione di contributi e altre utilità economiche è rivolta alla generalità dei cittadini singoli o loro nuclei familiari residenti nel territorio del Comune che si trovino nello stato di bisogno da intendersi determinato dalla insufficienza del reddito familiare disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali, non vi siano altre persone tenute a provvedere all'integrazione del reddito e che di fatto provvedano.  
Per l'individuazione del reddito familiare di cui al precedente comma, si farà riferimento al Regolamento dei Servizi Sociali – revisione ed aggiornamento anno 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 20/12/2025.  
Il contributo viene concesso altresì quando ricorrono circostanze anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, a causa dei quali i singoli e/o i nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione.
- Art. 5: Ove non sussistano ragioni di inderogabile necessità gli interessati presentano domanda al Sindaco, La proposta d'intervento può essere avviata d'ufficio in caso di accertamento bisogno o di inerzia dell'interessato.  
Quando non sussistono motivi di urgenza e che non consentano di convocare in tempo utile la commissione dell'assistenza, la Giunta Comunale delibera un'erogazione di contributi o altri benefici economici “una tantum” in misura non superiore a € 100 per singolo cittadino e di € 200,00 per nucleo familiare.  
Resta salvo quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/2008.

- Art. 8: Tutti i contributi previsti dai presenti criteri generali verranno erogati tenendo conto di:
  - a) Finalità dell'Ente o Associazione richiedente
  - b) Finalità della somma.

In ossequio al principio di trasparenza sancito dalla Legge n. 241/90 e alla relativa applicazione giurisprudenziale, gli enti e/o associazioni, pena il rigetto della domanda e prescindere da eventuali convenzioni in atto, al momento della richiesta di contributo dovranno esibire copia della completa documentazione contabile, fiscale e bancaria e/o di cassa attestante l'effettiva consistenza e capacità finanziaria dell'ente o dell'associazione richiedenti relativa agli ultimi 3 anni, se costituiti prima di tale data ovvero dalla loro costituzione.
- Art. 9: I contributi sono erogati previa deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dello stanziamento di bilancio di previsione e nel puntuale rispetto del presente Regolamento.
- Art. 10: Per quanto non qui previsto si fa espresso riferimento al Regolamento dei Servizi Sociali – revisione ed aggiornamento anno 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 20/12/2025.
- Art. 11: Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 2, dello Statuto, viene pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e successivamente, una seconda volta per la durata di ulteriori 15 giorni. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili.

VISTA la nuova bozza del "Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati. Legge n. 241/90", qui allegato A) al presente atto e composto da n. 10 articoli;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 40 del 24/06/2024 con la quale vengono attribuiti al Sindaco Pro tempore i compiti gestionali delle Aree Amministrativa, Contabile-Finanziaria, Tecnica e Servizi alla persona ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge n. 388/2000;

VISTO altresì il decreto sindacale n. 10/2024 del 25/06/2024 con la quale vengono attribuiti al Sindaco Pro tempore i compiti gestionali delle Aree Amministrativa, Contabile-Finanziaria, Tecnica e Servizi alla persona ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge n. 388/2000;

UDITO l'intervento del Sindaco, dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione conservata agli atti comunali ai sensi dell'art. 11 "Verbali" del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio avv. Giuseppe Lupo Stanghellini ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli n.9, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano da numero 9 (nove) consiglieri presenti votanti

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le modifiche ed integrazioni degli articoli 2 punto 2-3-4-5-8-9-10-11 del “Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati. Legge n. 241/90” approvato nella seduta del Consiglio Comunale n.9 del 16/04/1991, nel testo qui di seguito riportato con evidenziate in giallo le integrazioni;
2. **DI DARE ATTO** che a seguito delle modifiche di cui al punto 1 degli art. 2 punto 2-3-4-5-8-9-10-11 il testo definitivo del “Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati. Legge n. 241/90” coordinato con le modifiche approvate è composto da numero 10 articoli e viene allegato sotto la lettera A) alla presente delibera affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale;
3. **DI ABROGARE**, con l’entrata in vigore del presente Regolamento, quello precedente approvato con deliberazione Consiliare n. 9 del 16/04/1991.
4. **DI DARE ATTO** che il presente regolamento ai sensi dell’articolo 70, comma 2, dello Statuto, viene pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione, all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e successivamente, una seconda volta per la durata di ulteriori 15 giorni.

*Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON voti favorevoli n.9, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano da numero 9 (nove) consiglieri presenti votanti

### **DELIBERA**

5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 Decreto Lgs. 18.08.2000 n.267;

# **COMUNE DI MONTE CREMASCO**

## **26010 MONTE CREMASCO**

**SEDUTA del CONSIGLIO del 27.02.2026**

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. LEGGE 241/90 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 9 DEL 16/04/1991.

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D. LGS n. 267/2000**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 27.02.2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Il Sindaco**  
**Avv. Lupo Stanghellini Giuseppe**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D. LGS n. 267/2000**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 27.02.2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Il Sindaco**  
**Avv. Lupo Stanghellini Giuseppe**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE  
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Marco Gregoli

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

n. \_\_\_\_\_ **Registro delle Pubblicazioni**

Si attesta:

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Monte Cremasco li,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Marco Gregoli

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Marco Gregoli

---

# COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

☒ 26010 – Via Roma n° 12

☎ 0373/791121-792488 email: [protocollo@comune.montecremasco.cr.it](mailto:protocollo@comune.montecremasco.cr.it)

pec: [segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it](mailto:segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it)



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. LEGGE 241/90

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2026
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal \*\*\*\*\* al \*\*\*\*\* (I° pubblicazione).
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal \*\*\*\*\* al \*\*\*\*\* (II° pubblicazione).
- In vigore dal \*\*\*\*\*.

# **COMUNE DI MONTE CREMASCO**

Provincia di Cremona

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.LEGGE 241/90**

### INDICE

- Art. 1 – Obiettivi generali
- Art. 2 – Criteri informativi
- Art. 3 – Diritto alla riservatezza
- Art. 4 – Condizioni e requisiti
- Art. 5 – Accertamento dei requisiti
- Art. 6 – Controlli
- Art. 7 – Contributi straordinari
- Art. 8 – Contributi ad Enti o associazioni
- Art. 9 – Competenze
- Art. 10 – Entrata in vigore

## **ART. 1 – OBIETTIVI GENERALI**

I presenti criteri sono individuati in esecuzione della legge 7/8/90 n. 241 onde rendere sempre più trasparente l'attività amministrativa di questo comune. Vengono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi o benefici economici di altro genere a persone singole, famiglie, associazioni private ed enti pubblici:

## **Art. 2 – CRITERI INFORMATIVI**

I contributi e i benefici economici vengono erogati per il solo fine di rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione, di disagio o di indigenza nonché per favorir attività culturali, sportive e/o ricreative che riguardano la generalità dei cittadini o categorie determinate.

Nel quadro dei principi generali di cui al punto precedente il Sindaco e/o la Giunta Comunale propongono la concessione di contributi in denaro o altra utilità economica:

- 1) Ai cittadini residenti nel Comune;
- 2) Ai cittadini e stranieri che occasionalmente si trovano nel Comune per i quali sussistono condizioni di emergenza e se per legge vi è obbligo a carico dell'Ente;
- 3) Alle associazioni private con o senza personalità giuridica che perseguono attività assistenziali, culturali, sportive e/o religiose in favore della collettività senza distinzione di razza, sesso e religione, enti pubblici con finalità culturali, assistenziali ed educative.

Condizioni indispensabile per l'erogazione dei contributi è la mancanza del fine di lucro sancito per statuto e/o obiettivamente accertata.

## **Art. 3 – DIRITTO ALLA RISERVATEZZA**

Tutti gli atti relativi alla erogazione di contributi a singoli cittadini sono riservati. Conseguentemente la loro consultazione è consentita previa autorizzazione del Sindaco nei termini in cui è consentito l'accesso agli atti ex lege n. 241/90 e s.m.i.. La consultazione è consentita senza specifiche autorizzazioni ai Consiglieri Comunali, ai funzionari di altri Enti Pubblici qualora agiscano per l'espletamento delle loro funzioni.

Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi di legge.

## **Art. 4 – CONDIZIONI E REQUISITI**

L'erogazione di contributi e altre utilità economiche è rivolta alla generalità dei cittadini singoli o loro nuclei familiari residenti nel territorio del Comune

che si trovino nello stato di bisogno da intendersi determinato dalla insufficienza del reddito familiare disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali, non vi siano altre persone tenute a provvedere all'integrazione del reddito e che di fatto provvedano.

Per l'individuazione del reddito familiare di cui al precedente comma, si farà riferimento al Regolamento dei Servizi Sociali – revisione ed aggiornamento anno 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 20/12/2025.

Il contributo viene concesso altresì quando ricorrono circostanze anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, a causa dei quali i singoli e/o i nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione.

#### **Art. 5 – ACCERTAMENTI DEI REQUISITI**

Ove non sussistano ragioni di inderogabile necessità gli interessati presentano domanda al Sindaco, La proposta d'intervento può essere avviata d'ufficio in caso di accertamento bisogno o di inerzia dell'interessato.

Quando non sussistono motivi di urgenza e che non consentano di convocare in tempo utile la commissione dell'assistenza, la Giunta Comunale delibera un'erogazione di contributi o altri benefici economici "una tantum" in misura non superiore a € 100 per singolo cittadino e di € 200,00 per nucleo familiare.

Resta salvo quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/2008.

#### **Art. 6 – CONTROLLI**

Nel caso venga disposto in favore di privati cittadini l'erogazione continuativa di un contributo o altro beneficio economico l'Ufficio provvederà alla verifica della persistenza dello stato di bisogno con scadenza almeno semestrale. In caso di variazione delle circostanze l'Ufficio dà immediata comunicazione al Sindaco motivando nuove proposte di intervento o la cessazione dell'intervento stesso.

L'erogazione di contributi ad Enti o Associazioni deve essere seguita dalla dimostrazione dell'impiego della somma ricevuta mediante presentazione al Comune di congrua documentazione.

#### **Art. 7 – CONTRIBUTI STRAORDINARI**

La Giunta può erogare contributi "una tantum" per manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose ovvero che tendano a valorizzare le tradizioni popolari (quali ad esempio, mostre riguardanti ricorrenze storiche o eventi sportivi straordinari).

#### **Art. 8 – CONTRIBUTI AD ENTI O ASSOCIAZIONI**

Tutti i contributi previsti dai presenti criteri generali verranno erogati

tenendo conto di:

- a) Finalità dell'Ente o Associazione richiedente
- b) Finalità della somma.

In ossequio al principio di trasparenza sancito dalla Legge n. 241/90 e alla relativa applicazione giurisprudenziale, gli enti e/o associazioni, pena il rigetto della domanda e prescindere da eventuali convenzioni in atto, al momento della richiesta di contributo dovranno esibire copia della completa documentazione contabile, fiscale e bancaria e/o di cassa attestante l'effettiva consistenza e capacità finanziaria dell'ente o dell'associazione richiedenti relativa agli ultimi 3 anni, se costituiti prima di tale data ovvero dalla loro costituzione.

### **ART. 9 – COMPETENZE**

I contributi sono erogati previa deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dello stanziamento di bilancio di previsione e nel puntuale rispetto del presente Regolamento.

### **ART. 10 – RINVIO**

Per quanto non qui previsto si fa espresso riferimento al Regolamento dei Servizi Sociali – revisione ed aggiornamento anno 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 20/12/2025.

### **ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 2, dello Statuto, viene pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e successivamente, una seconda volta per la durata di ulteriori 15 giorni.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili.